



## CONVENZIONE di RICERCA

### TRA

Iuppa Farmaceutici S.r.L, Iuppa Industriale S.r.L, di seguito denominata "IUPPA", con sede in Alice Bel Colle (AL) – CAP 90146, per Iuppa Industriale Codice Fiscale e Partita IVA 02072770064, per Iuppa Farmaceutici Codice Fiscale e Partita IVA 02002260186 entrambe le società legalmente rappresentate dall'Amministratore Unico, Dott. Luigi IUPPA, nato a Palermo il 29 aprile 1967;

### E

Il Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo, di seguito denominato "STEBICEF", C.F.: 80023730825, P.I.: 00605880822, legalmente rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, Prof. Silvestre Buscemi, nato a Palermo il 16.02.1956;

per l'avvio di una collaborazione scientifica finalizzata al "*completamento degli studi in vitro volti ad indagare le attività della Manna da Frassino allo stato puro o in forma di semilavorato depurato, quale sostanza anti proliferativa verso alcune linee cellulari di cancro colo-rettale, nonché chemo-preventiva a protezione del tessuto intestinale e riducente e antiossidante*".

### PREMESSO CHE

- Lo STEBICEF ha lo scopo di promuovere, nei tempi e modi definiti dall'Ateneo, la progettualità interdipartimentale nella didattica e nella ricerca anche ad esempio attraverso iniziative formative e di ricerca trasversali.
- É altresì scopo dello STEBICEF, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, perseguire politiche di integrazione tra i propri ricercatori e gli operatori di altri Enti pubblici e privati presenti sul territorio, per la creazione di filoni di ricerca che permettano il riconoscimento delle attività svolte anche da soggetti esterni all'Università e favorire la partecipazione a network competitivi;
- Le parti ritengono di dover procedere alla stipula di una specifica intesa, al fine di regolamentare le modalità operative di realizzazione della collaborazione tra gli enti sottoscrittori;

Si stipula e conviene quanto segue.

#### Articolo 1 (Generalità)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di ricerca, tenendo conto di quanto disposto dal successivo art. 2.

#### Articolo 2 (Natura ed oggetto della collaborazione)

IUPPA Farmaceutici srl, IUPPA Industriale srl e STEBICEF, di seguito denominati "le Parti", sottoscrivono la presente Convenzione, al fine di dare seguito ad una collaborazione di natura scientifica per il perseguimento delle finalità comuni di monitoraggio, ricerca e formazione. In particolare l'attività di collaborazione, che ha lo scopo di associare le conoscenze e le risorse delle parti, si sostanzierà nelle seguenti attività:



- studi in vitro volti ad indagare le attività della Manna da Frassino allo stato puro o in forma di semilavorato depurato, quale sostanza anti proliferativa verso alcune linee cellulari di cancro colo-rettale, nonché chemo-preventiva a protezione del tessuto intestinale e riducente e antiossidante.

### **Articolo 3 (Referenti)**

IUPPA Farmaceutici srl, IUPPA Industriale srl e STEBICEF indicano quali propri referenti della presente Convenzione di ricerca, rispettivamente il Dott. Luigi Iuppa per IUPPA e la Prof.ssa Luisa Tesoriere per STEBICEF.

L'eventuale sostituzione del referente di una delle parti dovrà essere preventivamente comunicata ed approvata dalle parti.

### **Articolo 4 (Durata)**

La presente Convenzione avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione. Tre mesi prima della scadenza le parti esamineranno la possibilità di un suo rinnovo con atto scritto.

### **Articolo 5 (Modifiche e Recesso)**

Qualora nel corso del periodo venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione di ricerca o si ritenesse opportuno rivederla, le Parti procederanno di comune intesa e le eventuali modifiche da apportare dovranno essere prodotte in forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni a mezzo P.E.C..

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune convenzione non decidano diversamente.

### **Articolo 6 (Attività)**

Le attività saranno svolte presso il Dipartimento STEBICEF.

Per lo svolgimento delle attività analitiche le Parti coopereranno con il proprio Personale strutturato di cui si assicurerà la copertura assicurativa contro infortuni.

### **Articolo 7 (Risorse finanziarie)**

Nell'ambito dello svolgimento della presente Convenzione di ricerca, IUPPA Farmaceutici srl, IUPPA Industriale srl, si impegna a corrispondere allo STEBICEF l'erogazione di un contributo spese pari ad € 5.000,00 (cinquemila), per la durata dell'Convenzione.

La tipologia delle spese ammesse e oggetto del contributo è finalizzata alla attività di che trattasi e riguarderà l'istituzione di una borsa di studio a supporto delle attività da svolgere.

### **Articolo 8 (Modalità di erogazione)**

IUPPA Farmaceutici srl, IUPPA Industriale srl corrisponderà allo STEBICEF la somma di cui all'art. 7 in due soluzioni di eguale importo di cui una alla firma della presente Convenzione, l'altra alla pubblicazione dell'esito dei lavori.



La somma di euro 5.000,00 (cinquemila) sarà corrisposta a fronte della presentazione delle nota di debito e dovrà essere accreditata sul c/c intestato all'Università degli Studi di Palermo, presso UNICREDIT SPA - PALERMO - FILIALE 100 - IBAN IT09A0200804682000300004577.

**Articolo 9  
(Soggetti Responsabili)**

I contraenti si assumono tutte le responsabilità per le obbligazioni assunte per le attività oggetto della presente Convenzione di ricerca, ciascuno per le proprie competenze.

**Articolo 10  
(Riservatezza e proprietà dei risultati)**

I risultati derivanti dalle attività previste nella presente Convenzione saranno di comune proprietà di IUPPA Farmaceutici srl, IUPPA Industriale srl e dello STEBICEF per i rispettivi scopi istituzionali. Le parti si impegnano a non divulgarli a terzi e a mantenerli riservati. Tuttavia i risultati potranno essere utilizzati, successivamente alla data di termine del presente Convenzione, ai fini di eventuali pubblicazioni su accreditate riviste scientifiche per la diffusione nella comunità scientifica e potranno essere eventualmente presentati presso Congressi, anche al fine di darne la più opportuna rilevanza, solo previa liberatoria rilasciata da IUPPA Farmaceutici srl, IUPPA Industriale srl e da STEBICEF .

**Articolo 11  
(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti, non risolvibile in via bonaria, il foro competente è quello di Palermo.

**Articolo 12  
(Norme finali)**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle norme dell'ordinamento applicabili.

**Articolo 13  
(Registrazione)**

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Le imposte di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico di IUPPA Farmaceutici srl, IUPPA Industriale srl.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per IUPPA Farmaceutici srl e  
IUPPA Industriale srl  
L'Amministratore Unico

*Luigi Iuppa*

Per il Dipartimento STEBICEF

**Il Direttore**

*Prof. Silvestre Buscemi*